



Cinisello Balsamo

Comune di Cinisello Balsamo

**Settore Ecologia
e
Attività Produttive**

**Regolamento per la Concessione delle Aree
destinate all'installazione dei Circhi,
alle Attività dello Spettacolo Viaggiante e
dei Parchi di Divertimento.**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 18/9/2014

INDICE SOMMARIO

REGOLAMENTO

INTRODUZIONE	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1	NORME GENERALI	2
Art. 2	GLOSSARIO	2
Art. 3	AREE DESTINATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	2
Art. 4	CONCESSIONE DI AREE	2
Art. 5	AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI CIRCHI	3
Art. 6	DOMANDA	3
Art. 7	NORME DI COMPORTAMENTO	4
Art. 8	COMUNICAZIONE ESITO DOMANDE E TERMINI VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	4
Art. 9	RESPONSABILITA'	4
Art. 10	SUBINGRESSO	5
Art. 11	SISTEMAZIONE CAROVANE E ROULOTTE	5
Art. 12	CONSEGNA E RESTITUZIONE DELL'AREA	5
Art. 13	RAPPRESENTANTE DEL PARCO DIVERTIMENTI E CIRCHI	5
Art. 14	ASSOCIAZIONI D'ESERCENTI	6
TITOLO II	PARCHI DIVERTIMENTI TRADIZIONALI	6
Art. 15	DESCRIZIONE	6
Art. 16	GRADUATORIA	6
Art. 17	LOCALIZZAZIONE	7
TITOLO III	SINGOLE GIOSTRE E COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI	7
Art. 18	DESCRIZIONE	7
Art. 19	CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE	7
TITOLO IV	GIOSTRE SINGOLE IN SEDE FISSA	7
Art. 20	INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER GIOSTRE IN SEDE FISSA	7
TITOLO V	CIRCHI	8
Art. 21	CONCESSIONE D'AREA	8
Art. 22	ATTIVITÀ CONCESSE E NON CONCESSE	8
TITOLO VI	SANZIONI	9
Art. 23	PROCEDURE E TABELLA	9
TITOLO VII	DISPOSIZIONI FINALI	9
Art. 24	RINVIO A NORMATIVE VINCOLANTI	9
TITOLO VIII	NORMA TRANSITORIA	10
Art. 25	NORMA TRANSITORIA	10
TITOLO IX	ALLEGATI	11

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento emanato ai sensi dell'art. 9 della L. 18.03.68 n° 337 disciplina le modalità di concessione delle aree per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi. Sono definiti "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento.

TITOLO I - Disposizioni Generali

Art. 1- Norme generali

- 1) La concessione di aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti (giostre) e dei circhi, sia nei tradizionali parchi divertimento sia per altri impianti non costituenti Parchi Tradizionali, è disciplinata, oltre che dalle norme della Legge 18.3.1968 n. 337, dalle disposizioni del presente Regolamento.
- 2) Eventuali modifiche alle fonti primarie di riferimento, ovvero alle normative vigenti in merito e alle previsioni legislative e regolamentari in materia di procedimento amministrativo comportano l'automatico ed immediato adeguamento del presente Regolamento, senza obbligo di ricorso alle procedure per la modifica testuale di quest'ultimo, qualora le variazioni normative introdotte non consentano al Comune alcuna discrezionalità in merito

Art. 2- Glossario

- 1) Per "Parchi di Divertimento" s'intendono le installazioni costituite da almeno quattro attrazioni, collocabili una volta l'anno.
- 2) Per "Parchi Tradizionali" si intendono i parchi divertimento che costituiscono un appuntamento consolidato nella calendarizzazione annuale del Comune.
- 3) Per "Circo" o "Attività Circense" si intende l'attività svolta da un'impresa che, sotto il tendone di cui ha la disponibilità, presenta al pubblico, in una o più piste, uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici o domestici ammaestrati ([Decreto Ministeriale 20 novembre 2007](#), all'art. 9, comma 1).
- 4) Per "Novità Spettacolari" si intendono giostre o strutture che non sono mai state ospitate all'interno di Parchi Tradizionali o semplicemente installate all'interno del territorio di Cinisello Balsamo. La caratteristica della novità si mantiene per un'edizione, dopodiché l'attrazione è considerata alla stessa stregua delle altre.
- 5) Per "Giostra singola" si intende l'installazione di un'unica attrazione in un periodo di tempo determinato.
- 6) Per "Giostra in sede fissa" si intende una singola attrazione installata continuativamente nel tempo.

Art. 3 - Aree destinate allo spettacolo viaggiante

- 1) La Giunta comunale determina l'elenco delle aree pubbliche destinate all'esercizio delle giostre singole non in sede fissa e dei complessi non costituenti "Parchi Tradizionali", i tempi e le modalità di esercizio delle attività; nel momento in cui la stessa ritenga di modificare l'elenco, lo potrà fare attraverso una delibera da approvare tra i mesi di dicembre e gennaio.
- 2) Le aree pubbliche individuate e destinate ai "Parchi Tradizionali" e Circhi sono indicate nelle planimetrie allegate nel Titolo IX del presente regolamento.
- 3) **Per quanto riguarda le aree pubbliche non è consentita alcuna installazione al di fuori di quelle sopra indicate.**

Art. 4 - Concessione di aree

- 1) La concessione delle aree è rilasciata dal Dirigente dell'Ufficio competente direttamente ad ogni singolo esercente nel rispetto di tutte le disposizioni che disciplinano la materia.
- 2) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del taxa d'occupazione suolo pubblico (TOSAP), del corrispettivo per lo smaltimento rifiuti, entrambi gli importi calcolati in base alla classe di superficie dell'attrazione e dei mezzi a seguito, come indicato dalla L. 18 marzo 1968, n° 337, nonché al versamento di un deposito cauzionale o fideiussione e del rispetto della normativa sulla sicurezza.
- 3) L'uso di aree private idonee all'istallazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi che gli esercenti ottengano è in ogni caso subordinato alle norme del presente Regolamento in quanto comunque applicabili su tutto il territorio (escluso deposito cauzionale e canone d'occupazione).
- 4) Le domande non potranno essere accolte se l'operatore non è in regola coi pagamenti degli anni precedenti.
- 5) L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.
- 6) Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico nonché eventi eccezionali lo impongano, la concessione può essere revocata affinché il Comune possa disporre dell'area data in concessione. La revoca suddetta da diritto allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.

Art. 5 - Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante e dei circhi

L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza ai sensi degli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773, del presente Regolamento; dell'art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616.

Art. 6 - Domanda

- 1) Le domande per le attività di spettacolo viaggiante vanno presentate **tramite posta elettronica certificata** al protocollo generale del Comune da 90 a 60 gg. prima della data prevista per l'installazione. Nel caso di partecipazione ai Parchi divertimenti le domande devono essere presentate da 120 a 90 gg. prima.
- 2) Le domande, indirizzate al Sindaco, dovranno contenere:
 - Documentazione che consenta di identificare in modo univoco e non sostituibile il circo o l'attività di spettacolo (codice identificativo),
 - Documenti identificativi del rappresentante legale ed il gestore/gestori delle attività che vi si svolgono;
 - Recapito telefonico;
 - Certificato di iscrizione alla CCIAA;
 - Documentazione relativa alla stipula di una polizza assicurativa;
 - Numero targa delle carovane abitazione e carri per il trasporto e relativo dimensionamento;
- 3) Le domande per attrazioni consistenti in novità spettacolari possono essere presentate in deroga a quanto previsto dal comma uno, ma in questo caso potranno essere esaminate solo in coda alla graduatoria eventualmente già formulata ed accolte salvo disponibilità di superficie;
- 4) L'istruttoria delle domande è effettuata dal Settore competente, una volta acquisiti i pareri degli altri settori coinvolti, ciascuno per la propria competenza.
- 5) **Le domande per i circhi devono essere presentate da 120 a 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione.** Rimangono salvi i commi 2 e 4 a cui si aggiungono, in caso di presenza di animali, queste prescrizioni:
 - la presentazione dell'istanza di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali ai sensi dell'art.116 della L.R. n.33/2009, dell'art. 7 del Regolamento Regionale 2/2008, nonché di specifici regolamenti comunali per rilascio del relativo parere da parte dell'ASL competente;
 - la presentazione del piano di emergenza in caso di fuga di animali pericolosi;

Art 7 - Norme di comportamento

- 1) Il titolare della licenza per l'esercizio dell'attrazione e concessionario della relativa area deve:
 - a) Ritirare la concessione prima di effettuare l'occupazione;
 - b) Versare a titolo cauzionale, per fini tutelativi, al Comune di Cinisello Balsamo, una somma fidejussoria, ove previsto come da art. 8 del presente Regolamento;
 - c) Mantenere l'area e l'attrazione in modo decoroso, salubre, igienico e pulito;
 - d) Non manomettere il suolo, gli arredi e il patrimonio vegetale;
 - e) Non spandere liquami, abbandonare rifiuti, materiali vari;
 - f) Rispettare giorni, orari e modalità di raccolta dei rifiuti;
 - g) Osservare l'orario d'apertura e chiusura indicato nell'autorizzazione;
 - h) Esibire l'atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica;
 - i) Osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dall'Autorità;
 - j) Operare in ogni modo nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - k) Pena incameramento della cauzione, ripristinare in toto lo stato dei luoghi, rimuovendo ogni materiale;
 - l) Mantenere installata l'attrazione per tutto il periodo concesso;
 - m) rispettare le prescrizioni relative all'acustica, dettate da specifica autorizzazione, ove necessario.
- 2) Non è consentita la sostituzione del tipo d'attrazione, se non per motivazioni specifiche che dovranno essere valutate dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Ufficio Amministrativo.
- 3) Il titolare dell'attrazione autorizzata è tenuto a gestirla direttamente. La mancata osservanza di questa disposizione (sub-concessione) comporta la revoca della concessione e la perdita dell'intero punteggio di anzianità.

Art. 8 - Comunicazione esito domande e termini versamento deposito cauzionale

- 1) Le decisioni sulle domande saranno comunicate agli interessati almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività.
- 2) Per i circhi di medie dimensioni, i parchi tradizionali e per i parchi non tradizionali con più di 10 attrazioni è fatto obbligo versare, a fini tutelativi, al Comune di Cinisello Balsamo, la somma di 20.000,00 euro, a titolo di deposito cauzionale ovvero sottoscrivere una fidejussione a garanzia dell'importo sopracitato e questo al fine di salvaguardia dell'area concessa. Lo stesso deve avvenire per i circhi di piccole dimensioni e i parchi non tradizionali con meno di 10 attrazioni, dove però la somma di interesse sarà ridotta a 5.000,00 euro. La mancata sottoscrizione di una fidejussione o il mancato versamento del deposito cauzionale nei termini previsti preclude il rilascio dell'autorizzazione.
Il deposito cauzionale o la fidejussione sarà restituita al termine del periodo assegnato per l'occupazione e potrà essere incamerato dall'Amministrazione Comunale, in tutto o in parte:
 - a) a titolo di risarcimento per i danni che siano stati causati dall'impianto e dall'esercizio delle strutture;
 - b) in caso di mancato pagamento del canone di occupazione e/o delle spese per la fornitura di energia elettrica e di acqua potabile;
 - c) qualora il richiedente non si attenga alle disposizioni previste dalla licenza di esercizio e dalla concessione, ivi compreso il mancato smontaggio della struttura e il ripristino dell'area nei termini fissati, nonché alle disposizioni e divieti di cui all'articolo precedente e al presente Regolamento in generale;
 - d) nel caso in cui il concessionario rinunci all'occupazione dell'area, senza fornire una motivazione plausibile e comprovata, il deposito cauzionale o la fidejussione sarà interamente incamerato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Responsabilità

- 1) Il concessionario dell'area su cui insiste l'attrazione è responsabile, a tutti gli effetti, nei confronti del Comune, del buon andamento del Parco, del pagamento del canone d'occupazione suolo pubblico, del corrispettivo per lo smaltimento rifiuti, del funzionamento e dell'efficacia dei vari servizi, della presenza nell'area di mezzi ed abitazioni di soggetti non autorizzati a lui imputabili, nonché dei danni eventualmente arrecati. Per il risarcimento dei quali sarà trattenuta la somma necessaria al ripristino prelevandola dalla fidejussione bancaria o dal deposito cauzionale, a copertura di qualsiasi obbligazione pecuniaria nei confronti dell'ente.
- 2) Il concessionario inoltre è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre autorità.

Art. 10 - Subingresso

- 1) In caso di cessione d'azienda tra parenti fino al 2° grado, e fino a quando l'azienda rimanga di proprietà e sia gestita dai familiari di primo grado stessi, l'anzianità acquisita è interamente riconosciuta. In caso di decesso del titolare di un'attrazione, la successione nell'anzianità acquisita è riconosciuta ai familiari di primo grado del "de cuius", e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dai familiari stessi. Ciò dovrà essere supportato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'erede.
- 2) In caso di cessione d'azienda per atto tra vivi, al subentrante è riconosciuta l'anzianità maturata dal cedente decurtata della metà. In caso d'anzianità di frequenza minima (cioè di tre anni) da parte del cedente, questa è interamente riconosciuta.

Art. 11 – Sistemazione carovane e roulotte

- 1) L'individuazione delle aree per l'installazione delle carovane e roulotte relative alle attività di spettacolo viaggiante e circhi dovrà essere indicata annualmente da Delibera di Giunta.
- 2) Le carovane dovranno essere sistemate in maniera tale da non costituire intralcio per la circolazione e dovranno essere osservate le norme relative alla raccolta rifiuti, scarichi fognari e le ordinanze comunali.
- 3) La sistemazione dovrà avvenire alla presenza del personale comunale addetto che redigerà in loco, alla presenza dei responsabili, apposito verbale di ricognizione e consegna.
- 4) E' fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco divertimenti o del circo, roulotte o mezzi pertinenti a persone estranee al parco stesso.
- 5) I titolari delle autorizzazioni saranno esclusi per l'anno successivo da ogni altra attività di spettacolo viaggiante prevista dal comune se con roulotte, carovane, etc. occupano spazi ulteriori o diversi da quelli loro assegnati (previo accertamento della Polizia Locale).

Art. 12 – Consegna e restituzione dell'area

- 1) Successivamente al rilascio dell'autorizzazione e prima dell'installazione dell'attività verrà effettuato un sopralluogo da parte del personale comunale dell'Ufficio competente insieme al rappresentante del Parco divertimenti o del circo per verificare lo stato di fatto dell'area concessa.
- 2) A seguito dell'utilizzo degli spazi comunali per l'installazione di circhi e spettacoli viaggianti in particolari aree, il suolo concesso deve essere restituito nelle condizioni iniziali, libero da residui di qualsiasi genere. Il personale comunale dell'Ufficio competente effettuerà un sopralluogo alla presenza del rappresentante (se designato) o degli interessati per valutare eventuali danni e, nel caso presenti, saranno addebitati i costi di ripristino.

Art. 13 - Rappresentante del Parco divertimenti e Circhi

- 1) La gestione dei rapporti con gli esercenti del Parco o del circo può essere affidata ad un rappresentante indicato dai partecipanti al parco o al circo tra gli appartenenti allo stesso.

- 2) Il rappresentante relaziona all'Amministrazione comunale sull'andamento dell'attività del parco o del circo.
- 3) È il soggetto che verifica l'effettuazione della pulizia dell'area, dell'uso corretto degli amplificatori e l'osservanza degli orari di apertura al pubblico.
- 4) Risulta essere il comunicatore di eventuali danni prodotti all'area e segnala i nominativi dei danneggianti all'Amministrazione.

Art. 14 - Associazioni d'esercenti

- 1) Le aree per lo svolgimento dei Parchi di divertimento al di fuori di quelle tradizionali possono essere assegnate anche ad un singolo organizzatore, oppure al rappresentante degli esercenti riuniti in forma associata o consortile. L'associazione o consorzio deve in ogni caso rappresentare la maggioranza dei partecipanti al Parco.
- 2) Nei casi di concomitanza tra richieste di singoli esercenti e richieste d'organizzatori o rappresentanti, è riconosciuta priorità a queste ultime e, fra queste, a quelle di coloro che rappresentano il maggior numero d'esercenti.

TITOLO II - PARCHI DIVERTIMENTI TRADIZIONALI

Art. 15 – Descrizione.

- 1) Sono Parchi di divertimento tradizionali quelli che sono allestiti tutti gli anni nella stessa località, specie in concomitanza di manifestazioni fieristiche, feste patronali, etc.
- 2) I Parchi tradizionali disciplinati dal presente regolamento sono, come indicati da allegata planimetria n° 1 (Tit. IX Allegati):
 - a) *Parco allestito in occasione della Sagra degli "Uffizi de Cinisel" che si svolge ogni anno la seconda domenica di Quaresima;*
 - b) *Parco allestito in occasione della "Sagra degli Uffizi di Balsamo" che si svolge la seconda domenica d'ottobre;*
- 3) Chi intende partecipare ai suddetti parchi deve presentare domanda ai sensi dell'art. 5 e 6 del presente Regolamento.
- 4) Non è ammessa l'installazione delle attrazioni dopo l'inizio del Parco, e lo smontaggio delle stesse prima del periodo stabilito, pena la perdita della concessione e del deposito cauzionale.
- 5) Decorso il termine previsto per lo smontaggio, l'area dovrà essere liberata improrogabilmente sia dalle attrazioni, sia dalle roulotte, mezzi e da ogni altro materiale e riconsegnata nelle condizioni iniziali all'Amministrazione Comunale.
- 6) Valgono, poiché applicabili, obblighi, divieti e limitazioni, previste nel Titolo I indicati al titolo e relative sanzioni, indicate al Titolo VI.

Art. 16 - Graduatoria

- 1) Il Settore competente, esaminate le domande pervenute in regola con quanto richiesto dal presente regolamento, sentite le organizzazioni sindacali, redige l'organico del Parco inserendo le attrazioni in base all'anzianità di frequenza nel medesimo, determinando eventualmente anche quelle da inserire per la prima volta quali novità d'interesse spettacolare, fatto salvo vi sia superficie disponibile.
- 2) **Per anzianità di frequenza s'intende quella acquisita tramite la partecipazione al medesimo Parco, calcolando un punteggio pari a 1 per ogni anno di presenza relativamente alla giostra e non alla persona fisica richiedente.**
- 3) Ai fini della predisposizione della graduatoria delle attrazioni, in caso di parità di titoli (anzianità di frequenza o novità) si provvederà a valutare la data di iscrizione alla CCIAA o ad un organismo estero equipollente.
- 4) **Qualora il titolare della concessione non si presenti al parco senza giustificati motivi, perde il**

punteggio relativo alla presenza per l'anno in corso, perde il diritto alla partecipazione per l'anno successivo allo stesso parco tradizionale e relativo punteggio e subisce la decurtazione di ulteriori tre punti, validi per la graduatoria. Valgono le norme di cui sopra circa la sostituzione. E' incamerata la cauzione.

- 5) Qualora il titolare della concessione non possa essere presente al parco per validi e giustificati motivi di forza maggiore, conserva l'anzianità acquisita, e l'attrazione sarà sostituita esclusivamente attingendo dalla graduatoria dei non assegnatari, in mancanza dei quali l'attrazione non verrà in alcun modo sostituita né lo spazio così creatosi potrà essere utilizzato per ulteriori installazioni da parte dei titolari presenti.

Art. 17 - Localizzazione

- 1) Una volta stabilite le presenze e attribuiti i corrispettivi spazi per le aree vacanti, si procederà all'attribuzione delle stesse con i seguenti criteri:
 - per dimensione in conformità allo spazio
 - per anzianità acquisita di presenza
 - iscrizione alla CCIAA
- 2) Non sarà possibile attuare spostamenti tra le giostre alle quali sono già stati assegnati i corrispondenti spazi per "riempire" i vuoti causati dalle assenze se non precedentemente concordati con i settori di competenza e la Polizia Locale.
- 3) È possibile prevedere un'area dedicata a disposizione per una o più attrazioni costituenti "novità spettacolari". L'assegnazione dell'area a tale attrazione è effettuata dagli uffici competenti senza attribuzione di punteggio.
- 4) La sistemazione dovrà avvenire alla presenza del personale comunale addetto;

TITOLO III

GIOSTRE SINGOLE E COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI

Art. 18 - Descrizione

- 1) La concessione dell'area per i complessi non costituenti "Parchi Tradizionali", la loro tempistica e modalità di gestione viene normata da apposita delibera di giunta, come da art. 3, comma 1.
- 2) Deroghe al comma precedente, relativamente al centro urbano, possono essere previste in caso di manifestazioni convenzionate con l'Amministrazione comunale.

Art. 19 - Criteri per l'assegnazione delle aree

- 1) Nel caso di domande concernenti il medesimo periodo, l'area è assegnata in base all'anzianità di presenza con la stessa attrazione;
- 2) Nel medesimo anno solare, allo stesso esercente non può essere concessa, in presenza di altre domande, la stessa area per più di una volta;
- 3) In caso di parità di punteggio si procede a valutare la data di iscrizione al registro della CCIAA;
- 4) Dalla selezione è in ogni modo escluso chi è già contestualmente titolare di un'altra area nel territorio del Comune;
- 5) La sistemazione dovrà avvenire alla presenza del personale comunale addetto;
- 6) Valgono le norme di responsabilità e le procedure di cui all'art. 9;
- 7) Valgono inoltre, poiché applicabili, obblighi, divieti e limitazioni, previste nel Titolo I e II indicati al titolo e relative sanzioni, indicate al Titolo VI.

TITOLO IV – GIOSTRE SINGOLE IN SEDE FISSA

Art. 20 – Individuazione delle aree per giostre in sede fissa

All'interno del territorio comunale la Giunta può individuare delle aree che possono ospitare giostre singole in sede fissa. I criteri, l'organizzazione delle aree e l'individuazione del titolare saranno oggetto di bando pubblico.

TITOLO V - CIRCHI

Art. 21 - Concessione d'area

- 1) Per le oggettive conformazioni strutturali e urbanistiche del territorio di Cinisello Balsamo, è possibile ospitare circhi che ricadono nella classificazione di medio-piccoli.
- 2) L'area del territorio comunale dedicata ai circhi è indicata nell'allegata planimetria n° 2 (Tit. IX Allegati).
- 3) Le domande vanno presentate in conformità a quanto previsto degli art. 5 e 6 del presente Regolamento.
- 4) Non saranno concesse più di tre autorizzazioni l'anno per installazione di circhi e relative concessioni d'area, per un massimo di dodici giornate consecutive.
- 5) Nel caso di concomitanza fra più richieste relative allo stesso periodo ed a parità di categoria, varrà il criterio numerico a punti di seguito espresso:
 - 10 punti per circhi con spettacoli legati alla sola forma artistica, senza uso di animali
 - 3 punti per circhi dove sono presenti da zero a due animali
 - 1 punto per circhi dove sono presenti più di due animali
 - 1 punto in base all'ordine di arrivo della domanda, secondo protocollazione, prima la domanda è stata protocollata, più vengono dati punti
 - - 10 punti per circhi per i quali l'Asl ha individuato difformità negli ultimi 5 anni; naturalmente, più il punteggio risulterà alto, più si avrà diritto all'accesso.
- 6) Valgono le responsabilità e le procedure di cui all'art. 9.
- 7) Valgono inoltre, poiché applicabili, obblighi, divieti e limitazioni, previste nel Titolo I e II indicati al titolo e relative sanzioni, indicate al Titolo VI.

Art. 22 – Attività concesse e non concesse

1. Per quanto concerne gli animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, è consentito l'attendamento esclusivamente ai circhi che rispettano quando indicato nelle linee guida emanate dalla Commissione Scientifica CITES del 19 aprile 2006 e nelle sue successive modificazioni.
2. Nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, dovranno essere osservate tutte le misure previste dalla legge e dal Regolamento Comunale per il Benessere degli Animali di Cinisello Balsamo.
3. A seguito di inadempienze o di notifiche negative da parte degli organi di controllo competenti, il circo in questione non potrà attendersi a Cinisello Balsamo per 5 anni.

TITOLO VI - SANZIONI

Art. 23 - Procedure e Tabella

Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, quando non costituiscono reato, sono accertate e punite secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90.

Oltre alle sanzioni pecuniarie e alle altre sanzioni, il mancato sgombero delle aree da attrazioni e mezzi al seguito, nei termini stabiliti, comporta sempre l'incameramento della cauzione.

In considerazione dell'autonomia regolamentare riconosciuta dall'art. 7 del D. lgs. n° 267/2000, ai trasgressori degli obblighi di cui al presente Regolamento si applicano le sotto elencate sanzioni nei limiti previsti dall'art. 7 bis del già citato decreto.

Rif. Art.	Sanzione	Motivazione	Importo
Art.7	Pecuniaria	Per non aver ritirato la concessione prima dell'occupazione.	Min. € 25,00 Max € 150,00
Art.7	Pecuniaria	Per non aver esibito l'atto di concessione e altri documenti richiesti.	Min. € 25,00 Max € 150,00
Art.5	Pecuniaria Accessoria	Per aver effettuato l'occupazione senza la preventiva concessione	Min. € 50,00 Max € 300,00
Art.7	Pecuniaria Accessoria	Per aver esercitato in luoghi, spazi e tempi diversi da quelli assegnati. Revoca concessione ed esclusione dal territorio o dal parco per l'anno successivo.	Min. € 200,00 Max € 1200,00
Art. 7	Pecuniaria Accessoria	Per aver esercitato con attrazione diversa da quell'autorizzata. Revoca concessione ed esclusione dal territorio o dal parco per l'anno successivo.	Min. € 80,00 Max € 500,00
Art.7	Pecuniaria Accessoria	Per aver esercitato con un numero d'attrazioni superiore a quello autorizzato. Revoca concessione ed esclusione dal territorio o dal parco per l'anno successivo.	Min. € 200,00 Max € 1200,00
Art. 7	Pecuniaria Accessoria	Per aver subconcesso ad altri lo spazio autorizzato. Revoca concessione ed esclusione di concessionario e subconcessionario dal territorio e dal parco per l'anno successivo.	Min. € 80,00 Max € 500,00
Art. 7	Pecuniaria Accessoria	Per non aver mantenuto installata l'attrazione per tutto il periodo concesso o per averla installata dopo l'inizio dell'attività o Parco. Perdita concessione ed esclusione per l'anno successivo.	Min. € 80,00 Max € 500,00
Art. 7	Pecuniaria Accessoria	Per non aver osservato le norme di comportamento. In caso di particolare gravità o di più violazioni nell'ambito della stessa manifestazione, revoca della concessione ed esclusione per l'anno successivo dal territorio e dal parco.	Min. € 80,00 Max € 500,00
Art.8	Pecuniaria	Per non aver effettuato il versamento del deposito cauzionale o non aver sottoscritto la clausola fideiussoria nei termini prescritti.	Min. € 50,00 Max € 300,00
Art.7 e 12	Pecuniaria Accessoria	Per non aver liberato l'area nei termini e nel modo previsto. Revoca concessione ed esclusione dal territorio o dal parco per l'anno successivo.	Min. € 80,00 Max € 500,00

Si sottolinea che rimangono fondanti anche i dettami e le sanzioni espressi dal Regolamento Comunale del Verde Urbano approvato il giorno 11 giugno 1996 con atto numero 85 ed integrato con successiva deliberazione numero 176 del 17 dicembre 1998.

TITOLO VII - Disposizioni finali

Art. 24 – Rinvio a normative vincolanti

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

2. Per le attività di spettacolo viaggiante si rinvia inoltre alle disposizioni del Decreto 18 Maggio 2007 del Ministero dell'Interno "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" (G.U. n. 136 del 14-6-2007).

3. Le attività trattate in questo regolamento (spettacoli viaggianti e circhi) dovranno inoltre rispettare norme, regolamenti e prescrizioni in essere o di nuova emanazione che ne interessino la sfera per competenza (a puro titolo di esempio, ma non esaustivo, i dettami del regolamento acustico o quelli del canone non ricognitorio).

TITOLO VIII – Norma transitoria

Art. 25 – Norma transitoria

Fino a quando l'area destinata alle attività circensi, individuata dal Titolo IX del presente regolamento, non verrà attrezzata, come previsto dalla vigente normativa igienico sanitaria, per ospitare animali, sarà concesso l'attendamento solo ai circhi senza animali.

